

**Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense - Corte di Cassazione, Sez. U,
Sentenza n. 22358 del 26/09/2017**

Delibera di esecuzione di sospensione cautelare - Impugnazione dinanzi al CNF - Ammissibilità
- Fondamento.

In tema di sanzioni disciplinari forensi, la delibera adottata, ai sensi dell'art. 60, comma 7, della l. n. 247 del 2012, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati in tema di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al CNF in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 dell'art. 7 cit., attesa l'incidenza di detta delibera sullo "status" dell'avvocato sospeso, senza che assuma rilevanza il carattere endo-procedimentale di essa, in quanto la necessità di una garanzia impugnatoria si correla, piuttosto, all'idoneità del provvedimento a colpire gli interessi in gioco.

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22358 del 26/09/2017